

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TODI E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA _____ PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO PISTA DEL RUZZOLONE SITO IN LOC. PONTENAIA**

ALLEGATO 1R

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno _____ (_____) del mese di _____ in Todi nella Sede Municipale

TRA

COMUNE DI TODI (C.F. 00316740547), di seguito denominato "Comune" o "Amministrazione Comunale", legalmente rappresentato dalla dott.ssa Sandra Proietti, Responsabile del Settore Cultura e Patrimonio, nata a Roma il 20/07/1961, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta

E

_____ (P. IVA _____), di seguito denominata "gestore" o "affidatario", con sede a Todi in via _____ n. _____, affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale _____, nella persona del suo Presidente sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, domiciliato per la carica presso la sede del soggetto stesso.

Richiamati:

- il R.D. 23/05/1924 n. 827;
- la legge 27/12/2002 n. 289;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 laddove compatibile;
- la Legge Regionale n. 5 del 12 marzo 2007, in attuazione dell'art. 90 co. 25 della legge 289/2002;
- il Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10 aprile 2007;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 219 del 18/07/2019 e n. 83 del 2/04/2020
- la determinazione a contrarre della Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo n....del....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto affidatario per la gestione dell'impianto sportivo Pista del Ruzzolone, sito in Todi, loc. Pontenaia, di proprietà del Comune di Todi, censita al Catasto Terreni al Foglio 119 partt. 12, 14 e 15 composto da n. 2 piste della lunghezza di m. 600 cadauna, con annessi n. 2 piccoli edifici di servizio, spazio esterno adibito a parcheggio e boschetto in fondo alle piste medesime.

L'impianto oggetto di affidamento non ha caratteristiche imprenditoriali. La gestione dello stesso comporta lo svolgimento delle attività finalizzate ad un utilizzo ottimale della struttura sportiva, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi, compresi gli interventi di cura generale e pulizia, in relazione all'uso dello stesso.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata di anni **5 (cinque)** con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con possibilità di proroga di un ulteriore anno.

Alla data di scadenza la convenzione cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria alcuna comunicazione di disdetta.

La convenzione può essere prorogata, previo provvedimento espresso dell'Amministrazione, per un massimo di 12 (dodici) mesi (proroga tecnica), nelle more di espletamento della procedura per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario per la gestione della struttura sportiva in oggetto.

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la convenzione in caso di utilizzo diverso dei locali dando un preavviso di 2 (due) mesi all'associazione sportiva.

ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

L'impianto sportivo e le strutture connesse sono affidati in gestione per essere adibiti alla promozione e formazione sportiva con esclusione di ogni altro tipo di attività se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Alla stipula della convenzione ed all'inizio di ogni stagione agonistico-sportiva il gestore dovrà comunicare gli orari di utilizzo degli impianti, redigendo un calendario che dovrà essere approvato dal Comune di Todi.

Il gestore può effettuare ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto, nel rispetto della vigente normativa ed in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dall'Amministrazione Comunale tramite il competente ufficio.

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE

L'Amministrazione, una volta adottata la determina di affidamento della gestione e sottoscritta la convenzione, consegna l'impianto nello stato di manutenzione risultante nell'appendice tecnica alla presente convenzione, nella quale vengono peraltro indicati gli interventi che dovranno essere effettuati dall'affidatario con le modalità stabilite al successivo art. 5, e redige, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di

consegna corredato di inventario allegato al verbale stesso.

Il gestore deve servirsi dell'impianto e sue pertinenze con ogni cura e diligenza, assumendo a suo carico i lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari, come dettagliato nella presente convenzione.

Il gestore dovrà inoltre effettuare prioritariamente le misure minime indicate nell'appendice tecnica alla presente convenzione nelle more della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e, successivamente, gli interventi per l'adeguamento alle norme di sicurezza stesse.

Sia le opere di manutenzione straordinaria di cui il gestore rilevasse la necessità durante il periodo di gestione, nel caso in cui intendesse eseguirle direttamente, sia quelle necessarie indicate nell'appendice tecnica alla presente convenzione, dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dal Comune di Todì, il quale si riserva il diritto di indicare un proprio tecnico per l'alta sorveglianza sui lavori.

Alla scadenza della convenzione l'impianto, composto come da verbale di consegna, dovrà essere riconsegnato in buono stato, secondo quanto risulterà da ulteriore apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti.

Ai fini di quanto sopra il gestore si impegna a esercitare ogni forma di controllo, custodia e sorveglianza dell'impianto affidato in gestione.

Il gestore non può effettuare variazioni alle strutture presenti o crearne di nuove senza la preventiva autorizzazione in forma scritta dell'Amministrazione Comunale anche nel caso di piantumazioni, recinzioni vegetali, opere complementari ed accessorie.

Il gestore non ha diritto di ottenere dall'Amministrazione installazioni, adeguamenti, integrazione ovvero modifiche strutturali, salvo gli interventi programmati dall'Amministrazione stessa.

Allo scopo di poter constatare l'effettivo stato dell'impianto e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione che si rendessero eventualmente necessari, il gestore consentirà in qualsiasi momento l'accesso ai tecnici comunali per le relative verifiche.

I lavori per eliminare situazioni di pericolo per l'incolumità ovvero adeguamento a norme di sicurezza pubblica rivestono carattere di urgenza e di prevalenza su ogni altro tipo di intervento.

ART. 5 – ONERI E COSTI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri:

5.1 servizi essenziali alla funzionalità dell'impianto sportivo (pulizia, custodia, sorveglianza dell'impianto, apertura e chiusura in base ai programmi ed orari di utilizzo);

5.2 oneri relativi ad attività svolte da terzi all'interno dell'impianto;

5.3 manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, come più specificatamente indicato al successivo art. 7;

5.4 Redazione di un apposito registro delle presenze - indicante i soggetti fruitori per nominativo e tipologia d'utenza e il pagamento delle relative tariffe - che dovrà essere consegnato al Comune, entro il 15 luglio di ogni anno, unitamente al Bilancio consuntivo di gestione di cui al punto successivo e a una relazione dettagliata della stagione sportiva, relativa all'avvenuta gestione dell'impianto, con i seguenti dati:

- numero di utenti singoli e associazioni che hanno utilizzato l'impianto sportivo;
- ore di utilizzo da parte del gestore;
- iniziative varie e manifestazioni effettuate;
- descrizione dello stato della manutenzione generale ed elencazione degli interventi effettuati sia di manutenzione ordinaria che straordinaria;
- statuto della società o associazione se modificato;

- elenco dei soci e composizione del Consiglio Direttivo in carica.

5.5 redazione del bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere tutte le entrate ed uscite ed in dettaglio:

- introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto;
- introiti connessi all'utilizzo dell'impianto da parte dell'utenza;
- spese per interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria;
- numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo;
- spese per utenze;
- spese generali.

Tutta la documentazione di cui ai punti 5.4 e 5.5 dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante a conferma della veridicità dei contenuti, ai sensi del DPR 445/2000.

5.6 Voltura, a proprie spese, di tutte le utenze (luce, acqua, riscaldamento, telefono, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, depurazione) entro 15 giorni dall'affidamento della gestione e comunque prima dell'inizio dell'attività e per tutta la durata della gestione e pagamento dei relativi consumi.

5.7 Rilascio di ricevute dei pagamenti effettuati da utenti terzi.

5.8 Completa attuazione di quanto previsto nella Proposta di Gestione presentata in sede di gara.

5.9 Redazione, entro 30 giorni dall'affidamento, del **Piano di conduzione tecnica**, che dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale. Il Piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia, di vigilanza e pulizia, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo e la nomina del "Responsabile dell'Impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione. Il Comune di Todi, senza preavviso, potrà effettuare tutti i controlli necessari al fine di accertare l'avvenuto rispetto ed attuazione del Piano di conduzione tecnica.

5.10 Presentazione all'Amministrazione Comunale, pena la risoluzione anticipata del contratto, entro 4 mesi dall'affidamento della gestione, di un cronoprogramma relativo all'esecuzione delle migliorie proposte in sede di gara e presentazione dei relativi progetti esecutivi e quadri economici di spesa ai fini dell'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale.

5.11 Presentazione all'Amministrazione Comunale, pena la risoluzione anticipata del contratto, entro 4 mesi dall'affidamento della gestione, di un cronoprogramma relativo all'esecuzione degli interventi di manutenzione e adeguamento indicati nell'appendice alla presente convenzione e presentazione del progetto esecutivo e del relativo quadro economico di spesa ai fini dell'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale.

5.12 Verifica degli impianti elettrico, idrico e termico e presentazione, pena la risoluzione anticipata del contratto, entro 4 mesi dall'affidamento della gestione, delle relative certificazioni.

5.13 Per gli interventi indicati nell'appendice tecnica, che dovranno essere realizzati dal soggetto gestore, dovrà essere presentato apposito progetto esecutivo e relativo computo metrico estimativo da sottoporre a verifica tecnica ed approvazione da parte dei competenti organi comunali. Gli interventi potranno essere realizzati, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche, solo dopo la suddetta approvazione. I relativi costi saranno decurtati delle percentuali medie dei ribassi certificati dalla Provincia di Perugia per le gare dalla stessa espletate in qualità di Stazione Appaltante per opere similari nell'anno di realizzazione delle opere stesse.

Per le spese sostenute, computate come sopra specificato e opportunamente documentate, dopo la

realizzazione e la verifica di conformità dell'intervento da parte dei competenti uffici comunali, verrà riconosciuto l'ammortamento dell'investimento tramite scomputo del canone. Il Comune si riserva il rimborso pari alla differenza tra le spese sostenute e il canone dovuto nei casi in cui la spesa ecceda lo scomputo del canone quinquennale. Il rimborso verrà erogato dal Servizio Cultura, Sport, Turismo in due rate: un acconto pari al 50% entro il 31 luglio dell'anno in cui vengono effettuate le opere e il restante 50% entro febbraio dell'anno successivo.

Si specifica che le somme di cui al capoverso precedente non costituiscono prestazioni a favore del Comune, ma trattasi di somme erogate a titolo di rimborso delle spese sostenute. L'IVA verrà rimborsata solo nei casi in cui rappresenti un costo per il gestore.

ART. 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Il gestore è tenuto a versare al Comune di Todi un canone annuo di € 800,00 oltre Iva, oltre il rialzo offerto in sede di gara, da versare entro il 31 dicembre di ogni anno. Per periodi inferiori all'anno l'importo verrà determinato in maniera proporzionale.

Spetterà al soggetto gestore la riscossione delle tariffe dovute da tutti gli utilizzatori dell'impianto e ogni altro introito derivante da pubblicità, sponsorizzazioni o contributi; per l'utilizzo dell'impianto si dovranno applicare le tariffe approvate con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 199 del 03/09/2020.

Il Comune di Todi potrà erogare al gestore un eventuale contributo, nel limite massimo annuo di € 2.000,00 a fronte di progetti per la promozione dello sport, eventi e iniziative volte alla diffusione della pratica sportiva, all'educazione dei giovani alla salute e alla prevenzione delle malattie, alla valorizzazione della funzione aggregativa e sociale dello sport, come previsto con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 02.04.2020.

ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Il gestore provvede alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa di riferimento e, comunque, con l'effettuazione di quel complesso di operazioni, eseguite preventivamente o secondo necessità, indispensabili per mantenere in efficienza le strutture e gli impianti tecnologici mediante sostituzione degli accessori e delle parti deteriorate, pulitura delle aree esterne, taglio dell'erba e cura della vegetazione e, in generale, manutenzione di tutte le aree pertinenti.

Il gestore dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dall'ufficio comunale competente ed allo stesso farà riferimento in caso di guasti o di inconvenienti di qualunque natura che dovessero verificarsi alle strutture.

In relazione alla realizzazione degli interventi manutentivi, il gestore è tenuto a munirsi delle eventuali autorizzazioni necessarie o ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

Qualora il gestore intenda eseguire a proprie spese lavori all'impianto configurabili come manutenzione comportante il possesso di specifici titoli edilizi, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

L'affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale (dipendente e/o volontario) e con i terzi; il gestore solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti.

Il gestore dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, le disposizioni di legge ed i

regolamenti vigenti in materia e rispondendo dei danni eventualmente arrecati agli stessi.

Il gestore è tenuto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di conduzione e gestione degli impianti sportivi, in particolare:

- Decreto del Ministero dell'Interno 18.03.96 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- Regolamento Comunale degli impianti sportivi, delle aree verdi attrezzate e delle aree verdi (approvato con D.C.C. n°4 del 29.01.1998 e ss.mm.ii.);
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Decreto del Ministero della Salute del 24.04.2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";

Il gestore dovrà dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e provvedere alla sua costante manutenzione, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (Decreto Balduzzi). Dovrà sempre essere presente personale formato e pronto ad intervenire; inoltre il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante.

Il gestore è tenuto ad applicare integralmente tutte le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nella normativa in vigore per tutta la durata del contratto e a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Il gestore deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la gestione è qui accordata.

Al gestore, in base alla normativa vigente, spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, ove prescritto dalla legge;
- la predisposizione del Piano d'emergenza nei casi prescritti dalla legge;
- il rispetto del D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.;
- la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso;
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e/o del personale volontario;
- le prove di evacuazione in caso di emergenza;
- la verifica periodica degli impianti così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto;
- la verifica delle avvenute comunicazione delle iniziative alle forze dell'ordine;
- i controlli periodici degli estintori e degli idranti;
- il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa;

Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

In relazione a quanto sopra previsto il gestore in particolare:

- a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti alla struttura per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse sia che si tratti di atleti o di altri terzi;
- b) esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio della struttura ancorché non deteriorata o manomessa;
- c) verifica e controlla le condizioni di agibilità e sicurezza generale nonché le condizioni di fruibilità degli impianti e delle pertinenze concesse in gestione.
- d) in caso di alterazione o manomissione della struttura in modo volontario o fortuito esonera

L'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose.

A tal fine il gestore si obbliga a stipulare idonea polizza fideiussoria che dovrà essere rilasciata da una compagnia assicurativa di primaria importanza nazionale ed iscritta nell'albo delle imprese tenuto dall'IVASS, a copertura delle responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori dell'impianto sportivo ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori ad € 3.000.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune è considerato "terzi" a tutti gli effetti.

Le polizze/fideiussioni dovranno contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno inoltre contenere l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c. nonché l'espressa rinuncia del garante dei diritti e delle tutele di cui all'art. 1957 del c.c.

Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo della convenzione ed il gestore deve trasmettere periodicamente le relative ricevute di quietanza dei premi.

Sono comunque fatte salve le responsabilità generali dell'Amministrazione Comunale quale proprietaria dell'impianto.

ART. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il Comune è tenuto a realizzare tutti gli interventi di manutenzione straordinaria riferibili all'impianto sportivo affidato in gestione, diversi da quelli indicati nell'appendice tecnica alla presente convenzione, che sono a carico del gestore.

In accordo con il gestore, gli interventi di cui al presente articolo potranno essere eseguiti dal gestore stesso, nel rispetto di tutte le norme in materia di edilizia, sport e sicurezza ai fini del miglioramento tecnico e per una completa efficienza dell'impianto, sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio tecnico comunale e potranno dar luogo ad una riduzione del canone annuo.

L'Amministrazione ha comunque piena facoltà di valutare e decidere insindacabilmente in merito agli interventi da effettuare.

Gli eventuali periodi di chiusura dell'impianto per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria programmabili saranno concordati con il gestore dell'impianto.

ART. 10 UTILIZZI RISERVATI

Il Comune si riserva la disponibilità gratuita degli impianti per non più di n. 10 giorni all'anno per lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali e ricreative con preavviso di almeno 15 giorni al soggetto gestore.

Il Comune si riserva di concedere a terzi l'utilizzo degli impianti negli orari non utilizzati dal gestore previo accordo con il medesimo.

ART. 11 – CAUZIONE

Il gestore è tenuto a versare una cauzione a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della convenzione, pari ad € 2.000,00 mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria che dovrà essere costituita, nel primo caso, da una compagnia assicurativa di primaria importanza nazionale ed iscritta nell'albo delle imprese tenuto dall'IVASS.

La polizza/fideiussione dovrà contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione. Dovrà inoltre contenere l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c. nonché l'espressa rinuncia del garante dei diritti e delle tutele di cui all'art. 1957 del c.c.

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere l'elevazione a maggior importo qualora ne ricorresse la necessità in base all'incremento del valore patrimoniale degli impianti.

Tale fideiussione potrà essere estinta solamente ad avvenuto controllo da parte degli organi del Comune che lo stato degli impianti, alla scadenza della presente convenzione, si trova in perfette condizioni, e comunque non prima di 6 mesi dalla cessazione della gestione.

Qualora si rilevassero danni imputabili al gestore, il Comune provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa con escussione diretta sulla fideiussione prestata, con i criteri e le modalità dell'esecuzione in danno.

ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso i propri uffici ed organi competenti atti ad accertare:

- il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti;
- l'osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza;
- la regolare tenuta e conduzione dell'impianto, sia dal punto di vista del corretto utilizzo degli stessi che sotto l'aspetto tecnico.

ART. 13 – ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi gravi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il gestore, regolarmente diffidato in forma scritta, non ottemperi alle prescrizioni impartite, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare funzionamento dell'impianto, rivalendosi delle spese sostenute.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE

È vietato cedere – anche parzialmente – la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.

ART. 15 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione può essere risolta anticipatamente:

- a) con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti;
- b) unilateralmente da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 1. per inadempimento agli impegni assunti in sede di presentazione delle offerte o venir meno delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione di punteggi in sede di gara;
 2. per mancata presentazione, entro 4 mesi dall'affidamento della gestione, del cronoprogramma relativo

all'esecuzione delle migliorie proposte in sede di gara e del cronoprogramma relativo all'esecuzione degli interventi indicati nell'appendice tecnica alla presente convenzione;

3. per mancata esecuzione degli interventi previsti nei cronoprogrammi di cui al precedente punto 2.;
4. per mancata presentazione, entro 4 mesi dall'affidamento della gestione, delle certificazioni degli impianti elettrico, idrico e termico (ove presente);
5. quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
6. quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
7. quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
8. quando siano modificate le finalità perseguite dal gestore;
9. quando il gestore venisse dichiarato fallito;
10. quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.

Alla risoluzione anticipata si potrà procedere dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

ART. 16 – PENALITÀ

Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l'Amministrazione applicherà una penale da un minimo di € 100,00 (euro cento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (euro duemila/00) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza, contestata in forma scritta, ed al numero delle violazioni già eventualmente commesse.

Alla contestazione dovranno seguire le giustificazioni formulate dal gestore.

Art. 17 – VARIAZIONI

Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla convenzione stessa.

ART. 18 – SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese di registrazione relative alla presente convenzione, sono a carico del soggetto affidatario.

Art. 19 – ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Sono allegate alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale della stessa le planimetrie dell'impianto e l'appendice tecnica riguardante lo stato di manutenzione, la conformità e l'accessibilità dell'impianto.

Art. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione sono deferite al Foro competente secondo le norme processuali vigenti.

Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente convenzione.

Art. 22 – NORMA DI RINVIO

Costituisce parte integrante della presente convenzione quanto stabilito nella lettera invito-Disciplinare di Gara.

Todi, li _____

Il Presidente dell'Associazione

La Responsabile del Settore
dott.ssa Sandra Proietti

Per specifica approvazione degli artt. 5 e 15

Il Presidente dell'Associazione
